



Stato 6 giugno 2007

Progetto Panorama universitario svizzero – elementi in merito alla consultazione sulla Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie

Vista d'insieme sul probabile contenuto del nuovo concordato sul settore delle scuole universitarie

I. Informazioni di base

Il nuovo *art. 63a Scuole universitarie* della Costituzione federale autorizza la Confederazione e i Cantoni a delegare ad un organo comune determinati compiti in merito al pilotaggio del settore delle scuole universitarie.¹ Come per le normative attualmente vigenti nel settore delle scuole universitarie, è previsto che anche il nuovo ordinamento giuridico avvenga in modo parallelo, da parte della Confederazione nella Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie, da parte dei Cantoni nel nuovo concordato sul settore delle scuole universitarie, al quale possono aderire tutti i Cantoni, nonché in un contratto, nel quale ambedue le parti si accordano sulle competenze da delegare: la convenzione di collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

In vista della consultazione in merito alla Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie, il Segretariato generale CDPE assume il compito di descrivere i probabili contenuti del futuro concordato nella misura in cui possono essere dedotti dall'attuale progetto di legge federale, allo scopo di migliorare la comprensione dei testi di legge complementari.

a. Contenuti del concordato determinati dalla legge federale

L'art. 63a Cost. dice che: *“La legge [Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie] definisce le competenze, che possono essere delegate a tali organi [gli organi comuni] e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento”*. Pertanto la legge federale determina almeno in parte i contenuti del concordato sulle scuole universitarie e della convenzione di collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni: determina il contenuto del concordato nella misura in cui concerne il coordinamento con la Confederazione e la garanzia della qualità, nonché il contenuto della convenzione di collaborazione. Buona parte dei contenuti formulati nella legge federale e nel concordato dovrebbero essere identici.

b. Partecipazione di tutti i Cantoni

Il nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie prevede, che la Confederazione e i Cantoni sono responsabili congiuntamente del pilotaggio del settore delle scuole universitarie; di conseguenza la totalità dei Cantoni è coinvolta nel coordinamento del settore delle scuole universitarie ed è rappresentata nella Conferenza delle scuole universitarie,

¹ Art. 63a (nuovo) Scuole universitarie cpv. 4 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. [...]

anche se il coinvolgimento è previsto in modo differenziato relativamente alle prestazioni.² La conseguenza è che tutti i Cantoni e non soltanto quelli coinvolti come è stato il caso finora, si accordano sulla collaborazione nel settore delle scuole universitarie.

c. Fusione delle basi legali

In futuro, per la Confederazione, le regole sul pilotaggio dell'intero settore delle scuole universitarie, sull'aiuto alle università e alle scuole universitarie professionali, nonché sul loro accreditamento saranno riunite in una sola legge. Ovviamente, pure i Cantoni devono prevedere di riunire gli attuali accordi di finanziamento e libera circolazione inerenti alle università e alle scuole universitarie professionali.³ Inoltre, le disposizioni sul finanziamento intercantonale devono, se possibile, essere integrate nel nuovo concordato sulla collaborazione nel settore delle scuole universitarie.

d. Integrazione delle alte scuole pedagogiche nel pilotaggio delle scuole universitarie

Le alte scuole pedagogiche, secondo il tenore del nuovo articolo costituzionale, devono essere integrate nel pilotaggio globale delle scuole universitarie e regolate in modo ampiamente analogo alle altre scuole universitarie.

Tuttavia, anche in futuro, i Cantoni avranno particolarmente interesse alle alte scuole pedagogiche, in quanto autorità scolastiche responsabili e datori di lavoro delle insegnanti e degli insegnanti, nonché fruitori delle offerte di perfezionamento, dei risultati di ricerche e delle prestazioni di queste scuole universitarie. Anche in futuro, i Cantoni le finanzieranno da soli, senza contributi federali, però la legge federale prevede che le alte scuole pedagogiche oltre ai mezzi per la ricerca già messi a disposizione oggi dal Fondo nazionale svizzero e dall'Agenzia per la promozione dell'innovazione (CTI), potranno partecipare ai contributi federali legati a progetti.

La CDPE continuerà a riconoscere i diplomi che abilitano alla professione dei diversi istituti di formazione per le insegnanti e gli insegnanti (indipendentemente dall'accreditamento previsto per tutte le scuole universitarie) in base all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.⁴ Questo avviene in analogia ad altre professioni regolamentate.

II. Contenuti da regolare nel concordato sulle scuole universitarie

È necessario sottolineare prima di tutto che i contenuti del concordato potranno essere influenzati dai necessari adeguamenti del progetto di legge federale in seguito alla procedura di consultazione e ai dibattiti parlamentari. Bisogna costantemente tener conto di questo sviluppo anche nell'elaborazione del concordato.

A. Disposizioni generali

1. Obiettivi

² La futura Conferenza delle scuole universitarie dovrebbe secondo il progetto di legge riunirsi in due diverse forme: da una parte come assemblea plenaria (Confederazione e tutti i Cantoni), dall'altra come Consiglio (Confederazione e i 14 Cantoni responsabili delle scuole universitarie).

³ Accordo intercantonale universitario (AIU) del 20 febbraio 1997 e Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali a partire dal 2005 (ASUP), del 12 giugno 2003.

⁴ Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993; il riconoscimento della CDPE garantisce la libera circolazione e la mobilità nello svolgimento della professione a livello nazionale e internazionale.

Gli *obiettivi* del concordato comprendono il coordinamento della politica universitaria svizzera svolto congiuntamente con la Confederazione, la garanzia a livello intercantonale di un accesso, alle medesime condizioni, a tutte le scuole universitarie e la regolamentazione della partecipazione finanziaria tra i Cantoni.

2. Definizioni

a. Cantoni concordatari

Il concordato stabilisce una lista delle funzioni che possono avere i *Cantoni concordatari* che firmano il concordato: membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, responsabili delle scuole universitarie, Cantoni debitori nel senso del reciproco compenso finanziario per gli studenti extracantonali.

b. Scuole universitarie

Le scuole universitarie alle quali il concordato si riferisce sono elencate come: scuole universitarie cantonali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche cantonali e intercantonali.

Inoltre, nel concordato c'è una disposizione secondo la quale i Cantoni concordatari concedono alle scuole universitarie un'ampia autonomia nell'adempimento dei loro compiti.

3. Collaborazione con la Confederazione

a. Obiettivi comuni alla Confederazione e ai Cantoni

Il concordato definisce gli *obiettivi* del coordinamento nel settore delle scuole universitarie riprendendo la stessa formulazione della legge federale.

b. Convenzione di collaborazione

Il concordato prevede la conclusione di una convenzione di collaborazione con la Confederazione e regola la procedura necessaria a questo fine.

c. Organi comuni

La convenzione di collaborazione deve regolare la costituzione degli organi comuni e la loro composizione, cioè di quegli organi ai quali sono poi conferite le competenze legislative, esecutive o consultative all'interno del concordato. In particolare, si tratta di costituire la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, di regolare la sua composizione e le sue competenze, nonché le modalità di decisione (vedi nella parte B). Gli altri organi, la cui costituzione deve essere prevista nel concordato, sono la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio della scienza e dell'innovazione, nonché il Consiglio svizzero per l'accreditamento compreso l'Organo d'accreditamento e di garanzia della qualità. Il concordato definisce questi organi in simmetria con la legge federale facilitando così la delegazione di competenze a suddetti organi per il tramite della convenzione di collaborazione.

d. Accredimento

Il concordato riprende la definizione del sistema di accreditamento dalla legge federale. Il rapporto tra finanziamento intercantonale e accreditamento delle istituzioni deve essere

regolato nella parte C.

e. Pianificazione strategica

Le regole concernenti la pianificazione strategica e la ripartizione dei compiti sono riprese dalla legge federale. I casi di mancata osservanza da parte di un Cantone di una decisione della Conferenza delle scuole universitarie in materia di ripartizioni dei compiti in campi di formazione particolarmente onerosi sono regolati nella parte C.

f. Alte scuole pedagogiche

Il concordato menziona specificatamente il finanziamento delle alte scuole pedagogiche da parte dei Cantoni e il riconoscimento dei diplomi professionali d'insegnamento da parte della CDPE sulla base dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi.

B. Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Il concordato deve stabilire delle regole identiche a quelle della legge federale riguardo la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (conformazione, composizione, competenze dell'assemblea plenaria e del consiglio e le rispettive procedure di decisione). Inoltre, dovrà regolare la ponderazione delle voci in seno al consiglio, cioè l'attribuzione di punti in funzione del numero di studenti rappresentati da ogni Cantone membro, come pure il diritto di rappresentanza per le scuole universitarie sotto la responsabilità congiunta di più Cantoni.

Sempre in perfetta simmetria con la legge federale, il concordato deve prevedere l'obbligo di consultare la Conferenza svizzera delle scuole universitarie prima della creazione di ogni nuova scuola universitaria.

Bisogna inoltre esaminare, se anche il concordato come la legge federale verso l'Assemblea federale, deve prevedere una norma riguardo all'informazione dei parlamenti cantonali circa le decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

C. Finanziamento intercantonale

Nella misura possibile, il concordato deve uniformare anche le disposizioni relative al finanziamento intercantonale delle università e delle scuole universitarie professionali. Deve disporre i principi del finanziamento intercantonale e definire i cicli aventi diritto a dei contributi, i Cantoni debitori e i Cantoni sede, nonché gli studenti e i Cantoni sui quali è ripartita la responsabilità delle scuole universitarie. Inoltre, deve stabilire come rilevare il numero delle studentesse e degli studenti.

I contributi costituiscono la parte essenziale dedicata al finanziamento. Sono distribuiti sulla base dei costi di riferimento, come le sovvenzioni di base della Confederazione. La definizione dei costi di riferimento si fa nello stesso modo della legge federale. Il concordato determina la base di calcolo e le condizioni da riempire per l'ottenimento dei contributi.

Il concordato deve anche regolare la competenza in materia di definizione del montante dei contributi e la procedura da applicare.

Il concordato deve prevedere la possibilità di ridurre o di rifiutare i contributi intercantionali qualora un Cantone non debba osservare le decisioni della Conferenza delle scuole universitarie in merito alla ripartizione dei compiti nei campi di formazione particolarmente onerosi.

Condizione previa del finanziamento intercantonale è il regolamento del ruolo dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Nel concordato ci devono anche essere delle disposizioni concernenti la durata dell'obbligo di versare dei contributi, la riduzione di quest'ultimi in caso di perdite importanti dovute a dei saldi migratori negativi e in caso di alte tasse di studio.

Per quanto riguarda l'esecuzione, il concordato deve definire la procedura d'incasso dei contributi, la data del loro versamento, l'utilizzo dei loro interessi e le modalità d'adeguamento dei contributi e delle deduzioni.

D. Disposizioni finali

Le disposizioni finali contengono principalmente norme d'esecuzione, ma anche norme concernenti le misure amministrative del Consiglio svizzero d'accREDITAMENTO, la protezione dei titoli e delle designazioni delle scuole universitarie, i rimedi di diritto (decisioni generali e decisioni in materia di finanziamento), norme relative all'adesione e alla disdetta del concordato, nonché l'entrata in vigore del concordato.

Berna, 6 giugno 2007 Segretariato generale CDPE / Sa